

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Programma per l'adeguamento della Rete di emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario - DCA U00346 del 22.7.2015.

Fornitura di n. 44 ambulanze di soccorso configurate secondo il più alto standard tecnologico – Procedura negoziata in esito a procedura ristretta a termini ridotti ai sensi dell'art. 55 del D.Lvo 12.04.2006, n. 163 e per motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 70 comma 11 lett.a) e b) dello stesso decreto - da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lvo n. 163/2006 nei limiti dell'importo dell'importo pari a € 2.825.728,00 IVA esclusa pari a € 3.447.388,00 IVA compresa – **LOTTI 3, 4, 8, 9 e 10 ex delibera n. 129 del 2016.**

Finanziamenti in conto capitale - Programma per l'adeguamento della Rete di emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario approvato con DCA U00346 del 22.7.2015.

Sommario

ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART.2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E VALORE DELLA FORNITURA	3
ART. 3 – PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.	4
ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO	5
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA	5
ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO	5
ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE.....	6
ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE	7
ART. 9 – GARANZIA	8
ART. 10 – PENALI	9

ART. 11 – CORRISPETTIVO.....	10
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE.....	10
ART. 13 – REFERENTI.....	11
ART. 14 – CONTRATTO	11
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO	12
ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	12
ART. 17 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 18 – CONTABILITA’ E PAGAMENTI.....	13
ART. 19 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 20 – VARIANTI.....	14
ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	15
ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA’	15
ART. 23 – RISOLUZIONE.....	16
ART. 24 – FORO ESCLUSIVO.....	16
ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE	16

5

ART. 1 – OGGETTO

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di n. 44 (QUARANTAQUATTRO Ambulanze di tipo C (UNI EN 1789:2014) "perfettamente funzionanti" e dalle caratteristiche individuate nel successivo art. 2.

Il quantitativo previsto dalla fornitura è quello specificato nel successivo art. 2.

ARES 118 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ed, in tal caso, nulla sarà dovuto alle Ditte che hanno presentato offerta nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale.

La consegna dovrà avvenire presso i luoghi individuati da ARES 118 che saranno comunicati con apposita lettera d'ordine.

Nell'oggetto del contratto sono da intendersi comprese secondo quanto meglio di seguito specificato:

- a) consegna, collaudo e garanzia di cui all'art 9 che segue;
- b) collaudo non solo del veicolo ma anche di tutti gli accessori connessi ed annessi e delle rispettive apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti specificati nel successivo articolo 2 del presente Capitolato;
- c) spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge.

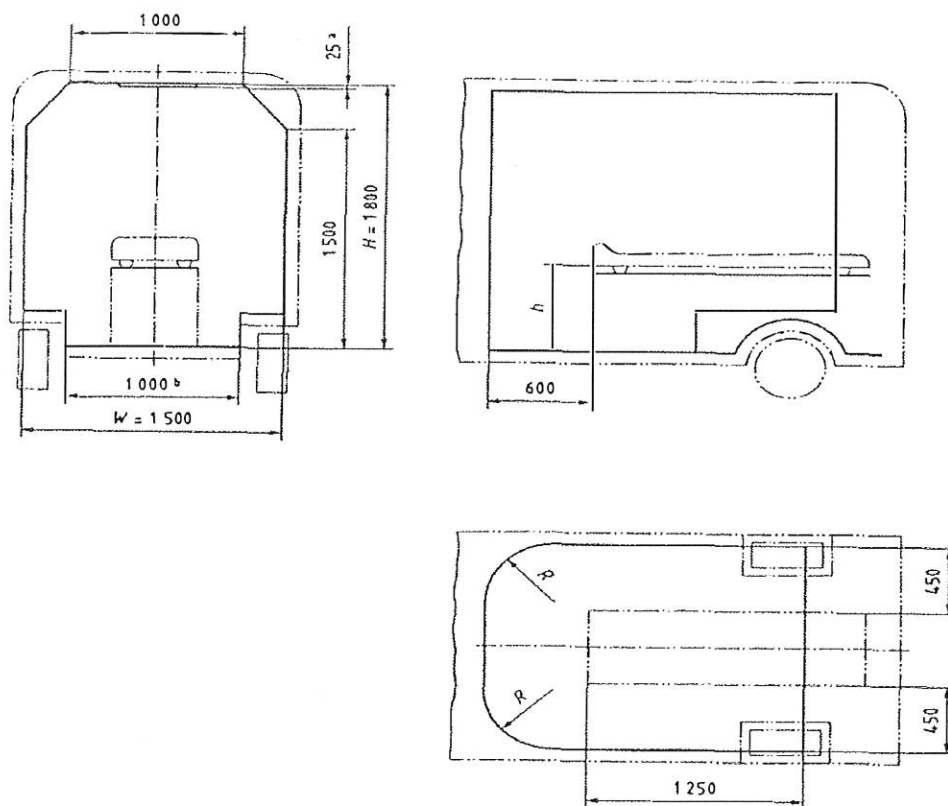
ART.2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura di cui al presente appalto è di Euro € 5.672.512,46,00 IVA esclusa.

La Fornitura è suddivisa nei seguenti Lotti:

Lotto	IVA esclusa	Importo a base d'asta	Cig
3	n. 9 ambulanze	€ 577.988,00	67081951A3
4	n. 9 ambulanze	€ 577.988,00	6708197349
8	n. 9 ambulanze	€ 577.988,00	6708201695
9	n. 9 ambulanze	€ 577.988,00	6708206AB4
10	n. 8 ambulanze	€ 513.776,00	6708209D2D

Fermo restando che le ambulanze devono essere conformi alla normativa vigente nonché con i migliori standard presenti sul mercato, i mezzi oggetto di acquisizione dovranno essere costituiti e dovranno presentare le caratteristiche minime descritte nel dettaglio nella allegata scheda tecnica requisiti minimi (All.1) al presente Capitolato Speciale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. In particolare, per quanto concerne il vano sanitario, lo stesso dovrà rispettare quanto definito per le ambulanze di tipo C all' interno della UNI EN 1789:2014 § 4.5.2.3, cioè:



Con $R = 500\text{mm}$.

Al fine di garantire la corretta fornitura "perfettamente funzionante" è obbligatorio per il Fornitore rispettare integralmente i requisiti tecnici minimi richiesti nel presente articolo.

ART. 3 – PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, consegna, omologazione, immatricolazione, messa in strada, montaggio, installazione degli accessori e delle apparecchiature (per rendere la fornitura chiavi in mano), messa in funzione, spese inerenti il collaudo funzionale per accettazione delle stesse nonché per la formazione del personale all'utilizzo delle

ambulanze e degli strumenti connessi e ogni altro onere necessario, ivi compreso il ritiro degli imballaggi e relativo materiale di risulta.

ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO

Il Fornitore dovrà provvedere alla formazione del personale dell'ARES 118 che utilizzerà le ambulanze e le apparecchiature connesse e tale aspetto sarà oggetto di puntuale offerta in sede di gara riportante una proposta di istruzione del personale medico, tecnico, infermieristico con indicazione dei tempi e dei modi di effettuazione.

Durante tale addestramento dovranno essere impartite nozioni teoriche e pratiche sul funzionamento delle diverse componenti delle macchine ed istruzioni relative ai più frequenti guasti ed agli interventi di piccola manutenzione.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le ambulanze devono essere accompagnate da:

- a) documentazione contenente le istruzioni d'uso in duplice copia, in lingua italiana ed in formato elettronico;
- b) descrizione tecnica;
- c) indicazione dell'indirizzo a cui l'Amministrazione possa fare riferimento;
- d) manuali di servizi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ambulanza stessa e delle apparecchiature ed accessori connessi ed installate al suo interno;
- e) eventuali software e relative chiavi di accesso necessari per la manutenzione correttiva, preventiva e per eventuali regolazioni e/o tarature oltre che per i tagliandi e le manutenzioni dell'automezzo.

La documentazione annessa deve essere considerata parte integrante della fornitura, con la precisazione che tutte le istruzioni d'uso e tutti i manuali di "service" devono essere in lingua italiana.

Sulla documentazione annessa all'apparecchiatura oggetto della fornitura valgono in generale le norme CEI 62-5 e le particolari relative.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera contestualmente alla consegna dell'ambulanza stessa e sarà attestata da apposito documento.

ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

Il Fornitore deve garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio ritenute di natura vitale del veicolo e delle relative e connesse apparecchiature oggetto della fornitura. Per le attrezzature, la disponibilità di tutte le parti di ricambio deve essere garantita per 12 anni.

ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

I veicoli dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore presso la sede di ARES 118 ovvero presso quelle altre sedi comunicate in sede di ordine di fornitura da parte della Amministrazione. La consegna è a totale carico, rischio e spese del Fornitore.

Il Fornitore comunicherà per iscritto ad ARES 118 – nella persona del Direttore dell'Esecuzione del contratto - la messa a disposizione del veicolo con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il termine massimo per la consegna di tutte le ambulanze di ogni Lotto resta fissato in massimo giorni 150 decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura con la tempistica, valevole per tutti i Lotti, che segue:

- I. 1° tranche di 2 ambulanze entro 75 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;
- II. 2° tranche di 3 ambulanze entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;
- III. 3° tranche delle restanti ambulanze sino a completamento della fornitura entro 150 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;

Il miglioramento dei tempi di consegna eventualmente offerti dai concorrenti sarà oggetto dell'attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

I veicoli saranno presi in consegna da un delegato della Stazione Appaltante che dovrà:

- a) Constatare che i veicoli siano di nuova immatricolazione e conformi all'offerta aggiudicata.
- b) Controllare che siano dotati della seguente documentazione di bordo:
 1. foglio di via o carta di circolazione;
 2. manuale operativo.
- c) Controllare che siano dotati di tutta la documentazione tecnica indicata al precedente art 6 del presente Capitolato.
- d) Constatare che siano consegnate tutte le attestazioni e certificazioni di conformità di cui al presente Capitolato.
- e) Constatare che non vi siano danni visibili.
- f) Predisporre, in contraddittorio tra le parti, il verbale di consegna delle autoambulanze in due copie in originale (una per la stazione appaltante e una per il Fornitore), specificando:
 1. descrizione dell'ambulanza, targa, telaio e colore;

2. presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
3. data e ora consegna;
4. assenza di danni visibili.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della attestazione di avvenuta consegna.

Durante le operazioni di trasporto e di consegna delle ambulanze, nonché durante il periodo in cui queste rimangono in attesa di collaudo, il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di questa ultima.

Resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere con tutti gli oneri connessi a suo carico:

- i. all'installazione e messa in funzione delle ambulanze e delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale;
- ii. al ritiro e smaltimento degli imballi secondo le normative in vigore;
- iii. alla fase di messa in funzione dell'intero veicolo comprensivo di tutte le apparecchiature connesse fino alla definitiva messa a punto dell'intero oggetto della fornitura;
- iv. all'addestramento del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE

Le ambulanze dovranno essere attivate, messe in opera e pronte all'utilizzo entro 3 giorni naturali e consecutivi giorni dalla consegna e questa sarà attestata da apposito documento (collaudo funzionale).

Tale collaudo, quale verifica di funzionalità delle ambulanze, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Sarà onere del Fornitore fornire i mezzi ambulanze completi della certificazione di ogni singolo mezzo attestata dall'ufficio designato della motorizzazione civile. Tale certificazione resta a carico del Fornitore e rappresenta parte integrante del collaudo provvisorio e definitivo di cui al successivo art. 22. La Stazione appaltante, infatti, provvederà alla Verifica di Conformità ed al collaudo, sia provvisorio che definitivo, solo dopo aver ottenuto tale certificazione per ogni singolo automezzo fornito.

L'ARES 118 accerterà la rispondenza dei prodotti forniti in opera per quanto previsto in contratto ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative e qualitative sui prodotti forniti e le prove di funzionalità.

Dette prove e verifiche saranno effettuate in contraddittorio con tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà apposito verbale. Il Fornitore provvederà alla eliminazione di difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che saranno indicati (in sede di verifica) dalla Amministrazione.

Durante le verifiche e le prove preliminari, così come per il collaudo finale (da effettuarsi previa eventuale nomina di apposita commissione da parte dell'U.O.C. competente), il Fornitore dovrà mettere a disposizione i beni forniti per le prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, il Fornitore rimane in ogni caso responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo sia funzionale che definitivo di cui all'art 22 che segue e fino al termine del periodo di garanzia.

Con riferimento a ciascuna consegna dei beni la Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di immatricolazione. Prima di tale data tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e/o la sosta nei locali della Amministrazione, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione stessa se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Il collaudo della parte del vano sanitario verrà comunque effettuato sempre con le apparecchiature elettromedicali al fine di valutare se l'impianto elettrico della stessa ambulanza è rispondente alle norme generali e specifiche di cui alle norme generali e particolari (CEI EN 60601-1:1998-12 e CEI 62-5).

Al positivo completamento delle attività di collaudo funzionale verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito negativo del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, comprese le penali per il caso di ritardo.

Resta inteso che i termini di decorrenza della garanzia di cui al successivo art. 9 decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di collaudo funzionale con esito positivo.

Sono a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA).

Il Collaudo funzionale non sostituisce in alcun modo il Collaudo e la Verifica di Conformità di cui al successivo art 22.

ART. 9 – GARANZIA

Tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi forniti devono essere prive di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella documentazione e nella Offerta di gara. Il Fornitore assume l'obbligo di fornire solo veicoli, attrezzature, impianti e sistemi, parti e accessori tutti dichiarati nuovi di fabbrica. In particolare, tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi devono essere coperte da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (ex. Art. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile).

Dalla data del Verbale di cui all'art 8 che precede con esito favorevole, il Fornitore è tenuto all'obbligo di garanzia, come descritto nella relativa voce dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Tale garanzia dovrà coprire le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi ed i relativi allestimenti per un periodo minimo di 24 mesi dalla data del Verbale di cui all'art 8 che precede.

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore. Durante il periodo di garanzia, sull'automezzo, sugli impianti e sulle apparecchiature e/o attrezzature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi e/o per la loro sostituzione, dovendosi considerare detta garanzia e conseguente prestazione incluso nel prezzo d'offerta.

La garanzia comprende:

- a) assistenza e, se necessario, ritiro del bene presso le sedi ARES e, comunque, in loco qualora il vizio impedisca il ricovero del mezzo in aree di competenza ARES;
- b) risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene ovvero della apparecchiatura difettosa entro 10 giorni dalla chiamata.

Costituisce specifico obbligo del Fornitore porre in essere quanto previsto nella garanzia mediante Centri di Assistenza Autorizzati dalla Casa Costruttrice in modo che nessuna eccezione possa essere sollevata da quest'ultima in ordine alla vigenza della garanzia medesima. Il Fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente ricambi originali, approvati, prescritti o consigliati dalla Casa Costruttrice.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore, prima dell'aggiudicazione definitiva, dovrà comunicare alla S.A. il nominativo e la ubicazione dei Centri di Assistenza dei quali intende avvalersi di Centri siti nella Regione Lazio.

Nel caso in cui, per fatto e colpa del Fornitore, la Casa Costruttrice negasse la garanzia, al Fornitore sarà applicata una penale del 5% del prezzo unitario del mezzo offerto dal Fornitore, fatta salva la facoltà di ARES 118 di risolvere contratto.

Il Fornitore si obbliga espressamente a riparare il mezzo a perfetta regola d'arte in modo da escludere qualsivoglia conseguenza negativa di ARES e/o dei conducenti dipendente da riparazioni male eseguite e/o che rendano insicuro il mezzo. Ogni responsabilità connessa alla violazione della prescrizione di cui al presente comma è totalmente a carico del Fornitore.

La cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 resterà vincolata fino alla scadenza della garanzia.

ART. 10 – PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini offerti dal Fornitore per la consegna di ogni singola autoambulanza di cui al precedente art 7 non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale del 0,2 per mille del prezzo unitario offerto di ogni singola ambulanza consegnata in ritardo (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art 9, comma 5, lettere b) , non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a

corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, ad ARES 118 una penale pari a € 50,00 (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente contratto è da intendersi a misura ovvero rapportato al prezzo unitario di ciascuna ambulanza come risultante in esito all'aggiudicazione.

L'importo offerto per l'ambulanza si intende "CHIAVI IN MANO" ossia comprensivi della fornitura dell'automezzo con i relativi accessori, dell'IPT, tasse di immatricolazione, del trasporto, consegna, messa in funzione, collaudo e garanzia di cui all'art 9 che precede per l'intera durata contrattuale.

Si rappresenta inoltre che i pagamenti potranno avvenire, sempre nel rispetto dei tempi tecnici, non appena verificata la rispondenza tra la fornitura collaudata e la fatturazione emessa dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE

Ad avvenuta adozione della delibera di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire tempestivamente e comunque nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo aggiudicato (al netto dell'I.V.A.), a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente capitolato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 163/2006 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Fornitore è obbligato altresì a stipulare, a richiesta di ARES 118 e con decorrenza dalla data di emissione del primo dei Verbali redatti ai sensi del precedente art 9, una polizza indennitaria di durata pari a 24 mesi ovvero al maggior tempo offerto dal Fornitore nella sua Offerta a copertura degli obblighi di garanzia di cui al precedente art 10. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di ARES 118 non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Pertanto, la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARES 118. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore di contratto. Resta espressamente inteso che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo è subordinata all'accensione della polizza di cui al presente comma.

Le garanzie di cui al precedente comma 1 e 3 sono così disciplinate:

- a) le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- c) le garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari devono essere rese da soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono ammesse anche garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ciò in forza dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento con responsabilità solidale. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile dei Fornitori raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ART. 13 – REFERENTI

Nello stesso termine sopra indicato, l'operatore economico dovrà comunicare i nominativi, indirizzi e recapiti (anche mobili) di uno o più dei propri referenti nei rapporti contrattuali con l'ARES 118 per quanto riguarda la parte commerciale, la parte relativa all'assistenza e manutenzione degli automezzi e per le problematiche di tipo contabile.

ART. 14 – CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto potrà essere stipulato anche mediante apposita lettera indirizzata al Fornitore e riportante i contenuti essenziali dell'affidamento.

Nel caso in cui risultasse aggiudicatario della gara un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) o un Consorzio l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata altresì alla presentazione:

- In caso di RTI: di copia autenticata nelle forme di legge della scrittura privata di conferimento da parte delle imprese raggruppate in R.t.i., alla ditta Capogruppo del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il R.T.I. non ancora costituito. La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola Impresa Mandataria.
- In caso di CONSORZIO di copia autenticata nelle forme di legge dell'atto costitutivo, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il Consorzio non ancora costituito. La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dal Consorzio.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO

E' assolutamente vietata la cessione o sub-appalto sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto non autorizzato, sotto pena di rescissione del contratto stesso, di perdita della garanzia fideiussoria, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo l'esperimento di ogni altra azione che l'ARES 118 riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Fermi restando i termini intermedi di consegna di cui al precedente art 7, il termine massimo per la consegna di tutte le ambulanze resta fissato in 150 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione.

Detto termine nonché quelli intermedi previsti dall'art. 7, se del caso, come migliorati in sede di Offerta da parte del Fornitore, sono essenziali, tassativi e perentori e la loro inosservanza comporterà, a carico del fornitore l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, comma 1, oltre al risarcimento del maggior danno.

La consegna dovrà essere effettuata, presso la/e struttura/e aziendali che sarà/anno indicata/e nel contratto stesso.

Le Ambulanze e tutte le dotazioni accluse nonché le attrezzature, impianti e sistemi forniti, oltre che conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dovranno essere immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso cui sono destinate o ne diminuiscano il valore o la funzionalità.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa su strada delle ambulanze nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti, il Fornitore assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dagli automezzi, compresi allestimenti e dotazioni medicali nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti.

Il Fornitore inoltre garantisce l'Amministrazione contro i danni procurati dai beni forniti per difetti intrinseci delle stesse o imputabili ad inadempimenti del Fornitore agli obblighi di garanzia di cui all'art. 9.

Il Fornitore dovrà altresì mettere a disposizione, senza alcun costo per l'ARES 118, apparecchiature ed attrezzature di riserva in caso di guasto o temporanea indisponibilità, per qualsiasi altro motivo, di una di esse.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n 163/2006, ARES 118 verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del DPR n 207/2010.

Il direttore dell'esecuzione del contratto non potrà coincidere con il responsabile del procedimento atteso che trattasi di contratto di importo superiore a € 500.000.



ARES 118 si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da ARES 118 ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n 163/2006 e dal DPR n 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI

La contabilità sarà predisposta secondo quanto previsto nel Contratto.

I pagamenti saranno eseguiti nei termini indicati nel Contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso, i pagamenti avverranno, sempre in seguito a presentazione di regolare fatturazione:

- a) in una unica soluzione ed in seguito a collaudo se il Fornitore consegnerà le ambulanze in una unica tranche;

oppure

- b) secondo lo stato avanzamento della fornitura e relativi collaudi parziali (cioè saranno erogati proporzionalmente alla parte della fornitura effettuata) se la fornitura avverrà in più tranche.

Pena decadenza, il Fornitore deve presentare le eventuali contestazioni scritte sulle contabilizzazioni effettuate da ARES 118 in occasione dei pagamenti con raccomandata ricevuta di ritorno che deve pervenire ad ARES 118 entro 10 giorni dalla presentazione del documento contabile. Resta inteso che il ritardato o mancato adempimento a quanto qui previsto comporta la decadenza del Fornitore dal richiedere qualsivoglia maggiore compenso e/o risarcimento e/o indennità.

ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), DPR n 207/2010 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del DPR n 207/2010, in quanto compatibili.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 che precedono, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n 207/2010, in quanto compatibili.

In caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal Fornitore il quale non potrà avanzare alcuna domanda di indennità, risarcimento o maggiore compenso in dipendenza della sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redigerà un verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto da sottoporre alla firma del Fornitore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 20 – VARIANTI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR n 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto. Tale obbligo può concretizzarsi nella sostituzione integrale del bene fornito.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. n 163/2006, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.



In ogni caso, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Il è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

La Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ricorrere allo stesso Fornitore secondo quanto previsto dall'art 57, comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere b) e d), e comma 5, del D.Lgs. n 163/2006 anche mediante utilizzo dei risparmi derivanti dal ribasso d'asta se consentito.

ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2, DPR n 207/2010

ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Fermo restando quanto previsto in tema di collaudi tecnici funzionali di cui all'art 8 che precede, la prestazione oggetto del presente Capitolato è soggetta a Verifica di Conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme vigenti.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà di ARES 118, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Tenuto conto della natura del contratto, la Verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione e nei limiti del possibile anche contestualmente ai collaudi funzionali di cui all'art 9 che precede. Devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. I verbali devono essere trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale

e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di ARES 118 e del direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità si svolge nei modi indicati e previsti dall'art. 312 all'art 324 del DPR n 207/2010.

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ARES 118 procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE

Oltre alle ipotesi previste nel contratto, ARES 118 si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente capitolato.

Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, ARES 118 procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto, nonché nel caso di consegna totale o parziale di quanto fornito affetto da vizi o privo delle qualità promesse.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, ARES 118 intimerà per iscritto al Fornitore di provvedere a proprie spese, alla sostituzione dei mezzi e/o dell'allestimento e/o dotazione con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio non superiore a giorni 20, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, ARES 118 si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dal Contratto è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere al Fornitore, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare la fornitura nei modi di cui all'art 140 D.Lgs. n 163/2006 interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. In tal ultimo caso, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, fermo restando che l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 24 – FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'ARES 118 e l'affidatario in ordine all'esecuzione, interpretazione e/o applicazione del contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma.

ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto viene espletato in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia.

Allegato 1 – Scheda Tecnica requisiti minimi

5

Caratteristiche minime richieste - Scheda tecnica Ambulanza

Voce		Tipologia del mezzo
A	Tipologia del bene	Ambulanza di tipo C secondo quanto definito dalla normativa UNI EN 1789+ A1 2010 recepita on D.M. 29/10/2010
A.1	Omologazione trasporto equipaggio e passeggeri	I beni oggetto della presente fornitura dovranno essere realizzati e forniti in accordo alle indicazioni minime previste dalla normativa UNI EN 1789+A1 2010 recepita con D.M. 29 ottobre 2010. L'ambulanza dovrà essere omologata per un equipaggio minimo di 4 operatori (compreso il conducente) + 2 pazienti oppure 1 paziente + accompagnatore per un totale di almeno 6 passeggeri compreso il conducente Tutti i dispositivi e gli impianti dovranno portare il marchio CE. Le attrezzature presenti all'interno dell'autoambulanza ed oggetto di fornitura dovranno essere rispondenti alla UNI EN 1789+A1 recepita con D.M. 29 ottobre 2010.
B	Caratteristiche del veicolo	
B.1	Cilindrata	non inferiore a 2200 cc.
B.2	Potenza	almeno 130 Cv
B.3	Classe Ambientale	almeno Euro 5
B.4	Trazione	Trazione anteriore - 2 ruote motrici
B.5	Cambio	Cambio manuale a 6 marce più retromarcia
B.6	Sterzo	Servosterzo/droguida
B.7	Motorizzazione	Turbodiesel ad iniezione diretta common rail o equivalente
B.8	Versione	Furgone finestrato (non sono ammessi container/moduli o comparti sanitari indipendenti dalla cabina)
B.9	Accelerazione	Da 0 a 80 Km/h in massimo 35 secondi a pieno carico - come previsto dalla UNI EN 1789-A1 2010
B.10	Gruppi ottici	Gruppi ottici anteriori e posteriori e fanale di retromarcia
B.11	Sospensioni ed ammortizzatori	Sospensioni ed ammortizzatori adeguati ad un trasporto confortevole ed alla capacità di carico, adeguate all'uso del mezzo quale ambulanza
B.12	Posti vano guida	3
B.13	Dimensione passo	In accordo con la UNI EN 1789+A1 2010
B.14	Lunghezza	Lunghezza (in accordo con la Direttiva 92/21/EEC)
B.15	Larghezza	Larghezza (in accordo con la Direttiva 92/21/EEC)
B.16	Altezza	Altezza come per ambulanza di tipo C di cui alla UNI EN 1789+A1 2010 fino a 3000mm esclusa antenna flessibile
B.17	Portata massima	Fino a 35 q.li - nell'offerta dovrà essere dichiarato il peso a vuoto con allestimento, il peso raggiunto a pieno carico.
B.18	Aperture cabina guida	n.2 aperture laterali cabina guida (dx e sn)
B.19	Apertura laterale	Apertura laterale attraverso portellone scorrevole finestrato (altezza min 1400mm/larghezza min 660mm) in linea con quanto definito dalla UNI EN 1789+A1 2010

5

B.20	Apertura posteriore	Apertura posteriore attraverso doppio portellone (altezza 1500mm/larghezza 1050mm) L'apertura dovrà tener conto delle dimensioni delle barelle, secondo quanto definito dalla norma EN 1865 e della UNI EN 1789+A1 2010
B.21	Dimensioni comparto sanitario	Vedi rappresentazione grafica nel capitolato e comunque secondo i requisiti di cui alla ambulanza di tipo C nel UNI EN 1789+A1 2010- Altezza da terra parte superiore utile per l'accesso del portellone vano sanitario min 1900mm.
B.22		Impianto frenante con 4 freni a disco, ABS e sistema di assistenza alla frenata
B.23		Controllo elettronico della trazione (TCS) e della stabilità (ECS)
B.24		Sterzo collassabile
B.25		Airbag conducente e passeggero
B.26	Dotazione di sicurezza	Inibitore avviamento: dovrà essere prevista l'installazione di un dispositivo d'inibizione della messa in moto del motore quando il veicolo è allacciato alla rete esterna. In caso d'avaria dell'inibitore un dispositivo di commutazione manuale, dovrà consentirne comunque l'avviamento;
B.27		segnalatore acustico di retromarcia attivata
B.28		Giunture antifiltrazione in tutto il veicolo pannelli sigillati tra loro e con il pavimento
B.29		allarme visivo ed acustico per il conducente che si attivi ogni qualvolta una qualsiasi porta esterna non sia completamente chiusa durante la marcia del veicolo
B.30		Dispositivo EDR per monitoraggio e registrazione delle informazioni sul mezzo e sulle fasi di guida: cosiddetta "scatola nera"
B.31	Accessori inclusi nella fornitura	Alzacristalli elettrici anteriori
B.32		Retrovisori elettrici e riscaldabili
B.33		Treno pneumatici invernali
B.34		antenna GPS
B.35		preriscaldatore liquido motore con alimentazione a 220V tramite presa elettrica esterna per garantire partenze a freddo protette
B.36		riscaldatore inverno vano sanitario alimentato a 220V mediante presa esterna e termostato per la regolazione della temperatura interna
B.37		Chiusura centralizzata con telecomando
B.38		climatizzatore vano guida
B.39		ruota di scorta di dimensioni regolari e pari agli altri pneumatici ed equipaggiamenti minimi manutenzione meccanica. Gli equipaggiamenti per la manutenzione del veicolo (per es. ruota di scorta ed attrezzi) non dovranno essere accessibili dal comparto sanitario.
B.40		fendinebbia anteriori e posteriori
B.41		climatizzatore posteriore
C	Dotazioni e allestimento del veicolo	
C.2.0	Dotazioni esterne	
C.2.1	Portellone laterale	Portellone laterale destro, scorrevole ad apertura meccanica, dotato di vetratura atermica apribile dall'interno. Il portellone dovrà fungere da uscita di emergenza per la barella. Chiusura impermeabile ad acqua e polveri e dotato di chiusura di sicurezza apribile sia dall'interno che dall'esterno, dotate di dispositivo per la trattenuta in posizione aperta.
C.2.2	Porte a battenti posteriori	n.2 porte battenti posteriori vetrare, con cristalli opacizzati, atermici e temperati per 3/4 dell'altezza. Apertura delle porte a battenti posteriore con apertura a 180°, dotata di un dispositivo per la trattenuta in posizione aperta.

3

C.2.3	Finestrini portellone laterale e porte o battenti posteriori	Finestrini realizzati in conformità alla direttiva UNI EN 1789-A1 2010
C.2.4	Supporto e alloggiamento anteriore dispositivi luminosi	Spolier di alloggiamento e fornitura in opera di due lampeggiatori stroboscopici a doppio flash con calotte blu, secondo la normativa vigente e faro di ricerca brandeggiabile dalla cabina guida ai sensi della DM 553/88
C.2.5	Supporto ed alloggiamento posteriore dispositivi luminosi	Spolier di alloggiamento e fornitura di due lampeggiatori stroboscopici a doppio flash con calotta blu ai sensi del D.M. 553/88
C.2.6	Sirena Primaria	Sirena bitonale elettronica principale omologata secondo la normativa europea. Protetta da agenti atmosferici ed isolata acusticamente dal vano guida in grado di essere ben udibile dagli utenti durante il servizio (potenza minima richiesta per l'altoparlante 100W – rispondente alle caratteristiche del D.M. 17 ottobre 1980, alimentata dalla batteria carica, dovrà assicurare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90dB.
C.2.7	Sirena Secondaria	Sirena bitonale elettronica di riserva omologata secondo la normativa europea. Protetta da agenti atmosferici ed isolata acusticamente dal vano guida in grado di essere ben udibile dagli utenti durante il servizio (potenza minima richiesta per l'altoparlante 100W – rispondente alle caratteristiche del D.M. 17 ottobre 1980 alimentata dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90dB
C.2.8	Segnalazione luminosa supplementare a luce aranciosa	Fari di segnalazione luminosa color arancio lampeggianti che si azionano in condizioni di apertura delle porte posteriori o a veicolo fermo. Possibilità di esclusione con pulsante interno dedicato.
C.2.9	Fari di illuminazione area di carico posteriore	Fari di illuminazione colore bianco che si attivino in maniera sincrona rispetto all'apertura delle porte e pulsante di disinserimento posizionato sul montante interno.
C.2.10	Faretti di accesso	installazione di faretti possibilmente a LED in corrispondenza dell'accesso laterale e posteriore del comparto sanitario per agevolare la salita e la discesa dal veicolo ed aumentare la visibilità del veicolo in fase di sosta
C.2.11	Pedana meccanica laterale	Gradino laterale meccanico installato in corrispondenza dell'accesso laterale con apertura sincrona con il portellone scorrevole. Superficie antisdrucciole e bordo idoneo all'assorbimento d'urto. Lunghezza circa 1000 mm, larghezza circa 230-250 mm. Possibilità di esclusione dell'apertura della stessa pedana.
C.2.12	Antenna e Radio	Antenna radio UHF ricevente alimentata 12V applicata sul tetto del veicolo, provvista di protezione da cortocircuiti. Stesura del cavo coassiale fino all'alloggiamento previsto in cabina di guida - (radio già in dotazione dell'ARES 118). L'alloggiamento dovrà essere previsto in posizione confortevole per l'utilizzo sia da parte dell'autista che del passeggero e facilmente visibile per la lettura dei messaggi trasmessi.
C.2.13	Decorazioni e Livree	a) Colore base BIANCO. b) Livrea base: applicazione sul veicolo di una livrea completa come previsto dalla NORMA TIVA VIGENTE. c) Croci di Esculapio: applicazione sulle due fiancate laterali, sui due portelloni posteriori nonché sulla parte spiovente anteriore del tetto di Simboli Internazionali del Soccorso (S in totale) delle dimensioni minime e colori previsti dal D.M.553 del 17/12/1987. d) Fascia perimetrale bassa: applicazione di una pellicola perimetrale retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione di altezza minima di 20cm. Tale pellicola dovrà essere applicata anche sulla parte interna dei portelloni posteriori, secondo quanto prescritto nel D.M.553 del 17/12/1987 con sucrutto "unità mobile di soccorso" e) fascia perimetrale alta: applicazione di una pellicola perimetrale retroriflettente vinilica autoadesiva di colore giallo di altezza minima di 30cm. Tale pellicola dovrà essere applicata anche sulla parte interna dei portelloni posteriori, secondo quanto prescritto nel D.M.553 del 17/12/1987 con sucrutto "Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Lazio 118" Scritta AMBULANZA: applicazione sul cofano motore di una scritta AMBULANZA rovesciata in immagine speculare, di dimensioni minime 6 x 60, realizzata in colore arancione retroriflettente secondo quanto previsto dal D.M.553 del 17/12/1987.
C.3.0	Cabina guida	
C.3.1	Sedili	N.3 sedili singoli adiacenti dotati di poggiatesta con possibilità di separazione di sicurezza attraverso braccioli (poggiabraccia), dotati di supporto lombare ed aventi i movimenti originali della casa costruttrice, dotati di rispettivi poggiatesta e cinture a tre punti e regolazione posizione (tra cui anche l'altezza) - i sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile, ignifugo di classe I o autoestinguente - applicazione di n.2 ganci portabiti sopra ancoraggio superiore di ciascuna delle due cinture di sicurezza. All'ingresso della cabina guida, sia nel lato passeggero che conducente dovranno essere presenti delle maniglie applicate sulla parte laterale ed alta dell'accesso in modo da facilitare la salita degli operatori. - omologazione M1/M2. Deve essere possibile la scelta del colore della tappezzeria interna al momento dell'ordine e senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
C.3.2	Luce di cortesia	Luce di cortesia possibilmente a LED applicata al gradino di entrata di tutte le porte in cabina di guida. Accensione nel momento di apertura della porta

3

C.3.3	<i>Parete divisoria</i>	Il comparto sanitario deve essere separato dalla cabina guida mediante parete divisoria. Nella parete divisoria deve essere ricavata almeno una finestra a chiusura/apertura scorrevole, costruita in materiale conforme ai requisiti delle vigenti normative, avente un'area massima di 0,12 mq. La finestra deve consentire il contatto visivo con il conducente. Deve inoltre essere dotata di bloccaggio di sicurezza contro l'apertura accidentale e tale da impedire che le luci del vano sanitario disturbino il conducente. L'apertura del pass-box dovrà essere compatibile con la seduta dei passeggeri e del conducente in vano guida. La parete divisoria dovrà garantire la massima escursione del sedile autista.
C.3.4	<i>Supporti e vani</i>	Supporto per alloggiamento radio ricetrasmittenti - vano porta documenti con chiusura a chiave
C.3.5	<i>Estintori a polvere</i>	Due estintori a polvere omologati applicati uno in cabina di guida, in modo da non intralciare il conducente, ed il secondo nel vano sanitario entrambi con idonei supporti atti allo stivaggio e pronto utilizzo. Almeno uno dei due estintori dovrà essere da 3Kg.
C.3.6	<i>Pannello di comando e controllo</i>	Quadro comando servizistandard, applicato sul cruscotto, in posizione accessibile per il pilota, con retroilluminazione per visione notturna e pulsanti a microswitch. Una spia luminosa con colori diversi dovrà indicare l'attivazione del comando o meno. Dovranno essere comandabili e controllabili, attraverso pannello di controllo, tutte le funzioni critiche per il buon funzionamento del mezzo e rispetto alla funzione di soccorso, tra cui si elencano comandi separati per lampeggianti e dispositivi ottici, sirena principale e sirena secondaria, luci e fari di emergenza, climatizzazione cabina e vano sanitario, chiusura porte. Indicatori luminosi separati per almeno: anomalie impianto elettrico, gas medicinali, batterie prese, "porte aperte in marcia", "rallenta"/"accelera" su comando dal vano sanitario, ore/minuti. Temperatura interna vano sanitario, temperatura esterna, blocco messa in moto se collegati alla presa esterna di alimentazione.
C.3.7	<i>Interfono</i>	interfono di comunicazione tra vano sanitario e cabina guida con microfono "viva voce"
C.4.0		Vano Sanitario
C.4.1	<i>Dimensioni e distribuzione del vano sanitario e dell'area di cura</i>	Le dimensioni devono rispondere a quanto definito dalla UNI EN 1789+ A1 2010 per le ambulanze di tipo C. Dovrà essere possibile posizionare la barella con incastrì sia centralmente che lateralmente nell'area di cura. I finestroni dovranno essere almeno due distribuiti o su ciascun lato o su un lato e sul retro. Le finestratelle verso l'esterno del vano sanitario dovranno essere schermate in modo tale da garantire la massima privacy per il paziente.
C.4.2	<i>Struttura di rinforzo vano sanitario</i>	Il vano sanitario dovrà essere irrobustito per aumentare la sicurezza e per poter ancorare i rivestimenti. Le modalità di irrobustimento del rivestimento degli interni, della paratia divisoria, delle fiancate sinistra e destra, degli sportelli, laterale destro e posteriori, dei passaruota, compreso il padiglione dovranno essere effettuate con materiali conformi alla normativa vigente ed accuratamente descritte nella proposta.
C.4.3	<i>Caratteristiche costruttive del vano sanitario</i>	Il soffitto, le pareti interne e i pannelli delle porte del comparto sanitario devono essere interamente rivestite con materiale lavabile, ignifugo classe I, imputrescibile e resistente alla disinfezione. Il comparto sanitario dell'ambulanza deve essere concepito in modo tale che una o più persone possono lavorare attorno al paziente confortevolmente. I bordi delle superfici devono essere progettati in modo da impedire l'infiltrazione di liquidi e dotati di guarnizioni. Gli scaffali aperti devono avere spigoli arrotondati ed i cassetti e/o ante devono essere provviste di bloccaggio di sicurezza contro le aperture accidentali. Riferimento normativo è alla UNI EN 1789+A1 2010
C.4.4	<i>Isolamento termico-acustico</i>	Coibentazione termo-acustica di tutto il vano sanitario con apposito materiale inserito tra i rivestimenti e la carrozzeria. Il materiale deve essere ad alto potere fono-termo-assorbente e resistere ad alti sbalzi termici, dovrà essere inoltre autoestinguente, atossico, resistente ad agenti chimici, antipolvero e non soggetto ad usura nel tempo. La coibentazione deve essere applicata sulle fiancate, nel tetto, nelle porte. Classe di reazione al fuoco I. Riferimento normativo è alla UNI EN 1789+A1 2010
C.4.5	<i>Pavimento</i>	Il pavimento dovrà essere realizzato con bordi rialzati in modo da costituire una vasca a tenuta e da non permettere l'infiltrazione di liquidi all'interno di fughe. Il pavimento dovrà essere realizzato o in un unico manufatto, a vascastagna ottenuto tramite un'unica gettata di materiale anti scivolo, o comunque attraverso metodi equivalenti in modo da ottenere una unica vasca sagomata e sigillata priva di spigoli vivi tra parete verticale e pavimento, fughe e discontinuità. Il pavimento dovrà essere inoltre completamente sigillato perimetralmente per evitare infiltrazioni di liquidi e facilmente lavabile e sanificabile. Il rivestimento del piano di calpestio deve essere realizzato con materiale di colore chiaro, ad alta resistenza meccanica, ignifugo, imputrescibile e antiscivolo anche se bagnato. Deve essere privo di fessure o giunzioni e completo di batticalcagni. Non deve consentire il ristagno e la penetrazione di liquidi nelle strutture sottostanti e deve essere lavabile anche con un getto d'acqua. Riferimento normativo è alla UNI EN 1789+A1 2010
C.4.6	<i>Poltrona contronarcia</i>	Sedile - poltroncina posizionata contronarcia in testa con la lettiga, dotata di schienale regolabile e poggiatesta reclinabili, seduta rialzabile, completo di poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti con arrotondatore automatico integrato nello schienale. Imbottitura anatomica dello schienale e del sedile. Ancorato al pavimento tramite piantone rinforzato ruotante dotato di blocco del movimento - Il sedile deve essere rivestito con materiale lavabile, ignifugo di classe I o autoestinguente - la posizione del sedile e la sua altezza deve essere tale da consentire le manovre su un paziente anche in intubazione senza dover necessariamente arretrare la barella - omologato in classe M1 secondo UNI EN 1789+A1 2010.

5

C.4.7	<i>Poltrona frontemarcia</i>	Sedile – poltroncina posizionata frontemarcia alla destra della lettiga, dotata di schienale regolabile e poggia braccia reclinabili, seduta rialzabile, completo di poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico integrato nello schienale. Imbottitura anatomica dello schienale e del sedile. Ancorato al pavimento tramite piantone rinforzato ruotante dotato di blocco del movimento - il sedile deve essere rivestito con materiale lavabile, ignifugo di classe I o autoestinguento omologato in classe M1 secondo il UNI EN 1789+A1 2010
C.4.8	<i>Divanetto due posti</i>	Divanetto due posti con vano sottostante. I sedili del divanetto dovranno essere ribaltabili singolarmente, per accedere al gavone sottostante, e servoassistiti nel movimento. Nei due lati del divanetto dovranno essere presenti maniglie di sostegno e cinture di sicurezza addominali con arrotolatore automatico integrato nel mobile, spalliera con integrati cuscini schienali. Le dimensioni minime della seduta dovranno essere conformi a quanto stabilito nella UNI EN 1789+A1 2010. Il divanetto dovrà essere rivestito con materiale lavabile, ignifugo di classe I o autoestinguento omologato in classe M1 secondo il UNI EN 1789+A1 2010.
C.4.9	<i>Pannello di comando vano sanitario</i>	All'interno del vano sanitario dovrà essere presente un quadro sinottico di comandi elettronico, interfacciato con la centralina comandi presente in cabina di guida dotato di retroilluminazione per visione notturna delle scritte e delle icone ed illuminazione pulsanti. Le funzioni previste devono essere quelle necessarie al controllo di tutte le funzioni del vano sanitario Per esempio: - Interruttore generale - Accensioni luci vano sanitario - Pulsante inverter - Gestione impianto ossigeno - ect.
C.4.10	<i>Arredi interni soffitto - sistema di tenuta</i>	Oltre che all'impianto di illuminazione e ai sistemi di supporto fiabo sulla zona soffitto del vano sanitario sono richiesti passaman e maniglioni tienibene per garantire la sicurezza degli operatori durante le fasi di cura del paziente, un vano chiuso da anta scorrevole per il contenimento di due appendifiebo con relativi ganci di sicurezza a scomparsa ed un vano chiuso da anta scorrevole per mascherina ossigeno a caduta dall'alto.
C.4.11	<i>Organizzazione Armadiature Vano sanitario</i>	L'autoambulanza deve essere progettata e realizzata in modo da poter accogliere i dispositivi elencati nei prospetti da 1 a 19 della UNI EN 1789+A1 2010 con riferimento agli automezzi di tipo C dotati di equipaggiamento per il trattamento avanzato ed il monitoraggio dei pazienti secondo metodi di trattamento preospedaliero intensivo. Le armadiature ed i piani di lavoro devono far sì che tutti i dispositivi possano essere stivati in una posizione specifica. Gli equipaggiamenti essenziali da utilizzare fuori dal veicolo devono essere facilmente accessibili mediante le porte normalmente utilizzate. Tutti i dispositivi e le attrezzature devono essere stivati in modo sicuri ai sensi del punto 6.3.5 della UNI EN 1789+A1 2010. Devono essere comunque previsti almeno: - contenitore sottotetto ricavato sopra la cabina di guida, possibilmente a tutta larghezza dotato di bordo anticaduta o di antine scorrevoli intersecanti, o a battente e dotato di chiusura di sicurezza; - contenitori pensili sul lato sinistro (e lato destro se possibile) - contenitori ubicati a lato della barella in modo da non interferire con il carico del barellato - contenitore per bombole di ossigeno; - contenitore "armadio medicinali" formato da colonne dotate di cassette di cui uno con chiusura a chiave - piano di lavoro, dotato di bordino perimetrale anticaduta - parete attrezzata dotata di struttura rinforzata per il fissaggio delle apparecchiature elettromedicali Dovrà essere fornito un lay out in 3D descrittivo della soluzione proposta
C.4.12	<i>Caratteristiche tecnico-costruttive armadiature</i>	Tutte le armadiature dovranno essere realizzate con materiale assolutamente non poroso e facilmente lavabile oltre che resistente agli urti. Ogni vano dovrà essere accuratamente illuminato. Tutte le armadiature dovranno essere dotate di sistema ad ante di blocco di sicurezza. Dovrà essere fornita una relazione tecnico-descrittiva relativa ai materiali ed ai sistemi di sicurezza impiegati.
C.4.13	<i>Forniture ed ulteriori predisposizioni del vano sanitario</i>	Predisposizione alloggiamento: sedia portantina; alloggiamenti per lo stivaggio, in pronto asporto, della barella a cucchiaio e della barella spinale- Alloggiamento per barella principale tale da poter essere posizionata centralmente nel vano sanitario o traslata lateralmente ed incastrata nelle due posizioni per effettuare le manovre di soccorso in entrambi i casi a seconda delle esigenze - Alloggiamento per faro di ricerca portatile e Set da scasso - Tutti i dispositivi richiesti per l'emergenza dovranno essere alloggiati ed adeguatamente ancorati, ad esclusione del soffitto, per consentire un rapido utilizzo in condizioni di emergenza. Le caratteristiche tecniche delle forniture sono descritte nella voce "Specifiche tecniche fornitura....." in calce alla presente (vedi punto D.7)

3

C.4.14	Sistema porta/flebo - portosacche	L'equipaggiamento del veicolo deve comprendere almeno due sistemi di supporto flebo antioscillante. Deve essere dotato di ganci porta sacche per infusione (almeno 2 ganci). I sistemi indicati devono avere portata minima di 5 Kg. Devono essere installati preferibilmente a scomparsa. Il sistema deve consentire di appendere 2 sacchi indipendenti l'uno dall'altro, come previsto dalla UNI EN 1789+A1 2010.
C.4.15	Alloggio rifiuti speciali	Dovrà essere predisposto, realizzato ed allestito un alloggio per rifiuti speciali prodotti durante l'attività di soccorso in ambulanza. Tale alloggio dovrà essere tale da facilitare l'accesso rapido, la chiusura in sicurezza del vano e ridurre al minimo il rischio di contaminazione sia del vano sanitario che degli operatori che operano in emergenza. Dovrà essere inoltre realizzato in materiale tale da garantire la facile decontaminazione e pulizia costante. Il posizionamento dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento sia a operatori destrimano che mancini.
C.4.16	Pannello porte posteriori sinistra e destra	Rivestimento delle porte posteriori con manufatto in materiale plastico dotato di tasche utili per lo stivaggio di cinture paziente e altri piccoli oggetti.
C.4.17	Riscaldatore	Fornitura ed alloggiamento di un riscaldatore per sacche infusionali
C.4.18	Frigorifero portatile	Fornitura ed alloggiamento di un frigorifero portatile di volume massimo di 7 litri, con alimentazione 12Vcc da installare nella parete del vano sanitario.
D	Impianti	
D.1	Impianto Elettrico	
D.1	Impianto elettrico	Impianto elettrico a 12 volt, con alternatore maggiorato e separazione degli impianti (parte meccanica originale e parte allestimento sanitario), l'impianto elettrico dovrà garantire l'esclusione delle utenze sanitarie in avaria al fine di garantire l'avviamento del mezzo in caso di problema elettrico. La tecnologia utilizzata per l'impianto deve essere del tipo a BUS, realizzato secondo le norme vigenti e opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per supportare l'utenza alimentata in tutta sicurezza. Le centraline o nodi devono trovarsi in zone facilmente accessibili; ogni utenza 220V deve essere protetta da interruttore magnetotermico, riarmabile e differenziale salvavita. Nel utilizzo della tecnologia BUS saranno ritenute ammissibili tutte le tecnologie ad essa riconducibili. L'impianto deve essere sezionato e diviso in almeno 4 nodi per garantire la continuità nell'alimentazione dei vari servizi anche in caso di guasto di una delle unità di potenza o no-do. Le alimentazioni delle utenze di primaria importanza, luci vano sanitario, prese di corrente, lampeggiatori esterni, deve essere ripartita tra due nodi, al fine di evitare che il guasto di un nodo interrompa completamente l'utenza. Sicurezza: La stesura dei cavi dell'impianto elettrico deve essere realizzata totalmente all'interno di guaine ignifughe e conformi alla direttiva CE 2006/95/CE sulla sicurezza degli impianti elettrici ed alla direttiva CE 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica e rispettare le norme tecniche CEI EN 60335-1, CEI EN 55014, CEI EN 60439-1, CEI EN 50081-1, CEI EN 50082-2. - Batteria: Batteria principale di dimensioni minime 90Ah, sigillata, con sistema separato per le utenze sanitarie. - Batteria secondaria/ausiliaria minimo da 100Ah di tipo sigillato con sistema separato per le utenze sanitarie, dotata di partitore di carica e stacca batteria automatico per isolare l'impianto ausiliario. - Carica Batteria: Carica batteria elettronico a due uscite che permetta di ricaricare entrambe le batterie dalla rete 220V. - Rete 220V: Presa di ricarica esterna a 220V e protezione magneto-termica di tipo ermetico, completa di sistema antiavvia-mento motore a presa inserita. - Inverter: un inverter da almeno 1 KW 220 volt onda sinusoidale pu-ra. L'impianto elettrico deve escludere l'inverter in caso di alimentazione esterna (220V). - Prese vano sanitario: quattro (4) prese di alimentazione tensione 12 V e 6 A ca-dauna in prossimità del fissaggio delle attrezzature elettro-medicali. - una presa 12V 16A di normalizzato CEI per alimentazione all'incubatrice neonatale. - tre (3) prese 220V installate in prossimità delle apparecchiature di riannazione. Le prese devono avere un'adeguata protezione magnetotermica differenziale. L'impianto dovrà garantire la compatibilità elettromagnetica con le apparecchiature elettromedicali che si andranno ad installare - Il circuito elettrico dovrà essere protetto da un "dispositivo di dispersione a terra", oppure da un trasformatore separato. Deve essere fornita relazione tecnico-descrittiva dell'impianto rappresentante le scelte effettuate dal fornitore
D.1.2	Impianto di illuminazione	
D.1.2	Impianto di illuminazione	Dovrà essere realizzato e certificato in conformità a quanto previsto per le ambulanze di tipo C secondo la UNI EN 1789+A1 2010 ed in particolare il paragrafo 4.5.6. - 300 lux nell'area barella e un valore minimo di 50 lux nell'area circostante - (3800/4300 Kelvin) Luce supplementare nell'area di cura pari a 1650 lux. nel vano sanitario deve essere realizzato un sistema di illuminazione (costituito da più corpi illuminanti) che garanti-sca una distribuzione omogenea del fascio luminoso ed evitino zone d'ombra. Si richiedono luci di illuminazione diffuse notturna di colore blu.
D.2	Impianto aeraulico	

D.2	Impianto di climatizzazione	Impianto di aerazione a tre velocità sia in uscita che in entrata dal vano sanitario. Dovrà garantire almeno 20 ricambi/ora a veicolo fermo. Dovrà essere fornita relazione tecnico descrittiva relativa alla collocazione dell'impianto ed il numero e posizionamento delle bocchette. L'impianto dovrà essere realizzato e certificato in conformità a quanto previsto per le ambulanze di tipo C secondo la UNI EN 1789+ A1 2010. L'impianto di climatizzazione del vano sanitario dovrà assicurare un microclima ideale al comfort dei pazienti e degli operatori in tutte le stagioni dell'anno attraverso apposite bocchette di aerazione. La disposizione delle bocchette dovrà essere tale da permettere una diffusione di aria calda e fredda nell'ambiente in modo omogeneo senza creare vortici o fastidiosi flussi. Il posizionamento del gruppo di ventilazione dovrà essere tale da garantire la silenziosità del sistema e una facile accessibilità per eventuale manutenzione. Il sistema di aria calda e fredda dovrà essere controllabile elettronicamente da un termostato installato nel vano sanitario che consenta di regolare la temperatura del microclima e mantenerlo costante attraverso sensori di rilevamento temperatura. Deve essere possibile impostare la temperatura e la velocità di ventilazione anche manualmente. Il tutto dovrà rispettare la UNI EN 1789+A1 2010. Deve essere fornita relazione tecnico-illustrativa delle scelte effettuate dal fornitore.
D.3	Impianto ossigeno	
D.3	Impianto Ossigeno	"Impianto di gas medicali dotato di tre prese ossigeno del tipo UNI 9507 ad innesto rapido; - un punto di erogazione ossigeno posto nel padiglione a soffitto al fine di erogare ossigeno dall'alto. - l'impianto di ossigeno terapia deve essere realizzato con tubazioni ad alta resistenza, non essere esposto ad urti ed essere conforme alla normativa europea vigente. Deve essere dotato di almeno due flussometri ad innesto rapido e di un manometro che indichi la pressione di esercizio dell'impianto; - predisposizione per l'alloggiamento di due bombole di ossigeno da lt. 7, complete di riduttore di pressione con manometro di lettura, per 1 collegamento al circuito centralizzato. Scambiatore e manometro che indichi la pressione di esercizio dell'impianto bassa pressione. Valvola di chiusura impianto e scambio tra bombola vuota e bombola piena; - predisposizione dei vani di stoccaggio e/o fissaggio di n. 2 bombola ossigeno portatili, di 2 litri di capacità (le bombole sono incluse nella fornitura), in zona idonea e di facile individuazione; L'impianto di ossigeno deve essere conforme alla UNI EN 1789+A1 2010.
D.4	Impianto di aspirazione	
D.4	Impianto di aspirazione	Impianto fisso, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche minime: alimentazione a 12 V.c.c., silenzioso, semplice da pulire e disinfectare. Caratteristiche funzionali: possibilità di regolazione del vuoto tra 0 e 500 mmhg; controllabile a mezzo manometro da 0 a 760 mmhg; aspirazione massima da raggiungere in non più di 30 secondi; flusso in aspirazione alla massima depressione da 30 litri/min; recipiente trasparente monouso da almeno 500 cc. per la raccolta dei secreti e valvola antiriflusso. Deve essere fornito completo di: manometro, regolatore di pressione e filtro antibatterico;"
D.5	Dotazioni di soccorso incluse nella fornitura	
	Tutte i presidi e le apparecchiature necessarie per una determinata procedura devono esse-re collocate in una posizione specifico. Le attrezzature trasportabili per uso esterno al veicolo devono essere facilmente accessibili attraverso le porte comunemente utilizzate. Tutte le attrezzature devono essere riposte e saldamente assicurate, per evitare danni o incidenti quando il veicolo è in movimento.	
D.5.1	Barella da trasporto infermi	Barella principale autocaricante con cinghie di contenzione posizionata su piano traslabile sul senso orizzontale (con possibilità di posizionamenti Trendelenburg e anti-Trendelenburg) del tipo autocaricante con carico minimo 180 Kg, altezza variabile almeno 5 posizioni, completa di cinghie di fissaggio paziente. La barella deve essere posizionata all'interno del vano sanitario su apposito piano di contenimento con sponda per agevolare il caricamento, doppio vano sottostante, per alloggiamento sia di una tavola spinale che di barella a cucchiaio, e supporto di traslazione di tipo meccanico a pedale. Il bloccaggio della barella: fermi e convogliatori per la barella primaria devono rispettare la normativa Europea EN UNI 1789+A1 2010 10G
D.5.2	Barella atraumatica a cucchiaio	in lega leggera ad alta resistenza, con cinture e impugnature integrate nella struttura. Deve essere regolabile in lunghezza per adattarsi a tutte le altezze dei pazienti. La barella dovrà essere stoccata nel vano del supporto porta barella. L'estensione massima deve avere un valore minimale di 195 cm e la larghezza minima pari a 40 cm.
D.5.3	Tavola spinale	rigida (radio trasparente), in materiale idrorepellente, facilmente lavabile e disinfectabile, leggera, costruita senza saldature e/o giunzioni completa di cinture di fissaggio e fermacapo di facile fissabilità alla tavola. Il fermacapo deve essere munito di sistema di regolazione e fissaggio in modo multiassiale, atto a garantire una perfetta immobilizzazione del capo stesso, tramite cinghie a velcro. La tavola deve possedere almeno 6 maniglie per il trasporto, peso non superiore a 7 (sette) Kilogrammi e dimensioni compatibili con il vano del supporto porta barella. La portata minima della tavola spinale deve essere di 130Kg.

3

D.5.4	Telo	da trasporto adulto a sei maniglie
D.5.5	Sedia portantina	pieghevole a 4 ruote, in lega leggera o acciaio inox, con ganci, maniglie di sollevamento telescopiche o reclinabili a presa rapida, facile da disinfettare. Capacità di carico non inferiore ai 150 Kg.
D.5.6	Materasso a depressione	multi sacca (con palline separate) con otto maniglie completo di pompa ad alto volume
D.5.7	Estricatore spinale KED	radiotrasparente, in materiale idrorepellente, facilmente lavabile e disinfettabile con fibbie a sgancio rapido e custodia.
D.5.8	Stecco bende rigide	per braccio, avambraccio, polso/mano, gamba e caviglia/piede, radiotrasparenti e compatibili, in materiale facilmente lavabile e fissaggio rapido mediante cinghie a velcro, dotate di sacca di immagazzinamento e trasporto.
D.5.9	Zaino di soccorso	Borsa-zaino sanitaria di colore ben visibile, di materiale lavabile ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, con possibilità di trasporto a zaino e a maniglia, capienza da 35 a 48 litri. Tasche o borse interne estraibili di colore diverso a seconda del contenuto con fissaggi all'interno della borsa principale in velcro.
D.5.10	Forbici taglia abiti	Forbici taglia abiti e cinture di sicurezza di tipo "Robin"
D.5.11	Kit trattamento ustioni	Kit antiustione completo
D.5.12	Coperta antifiamma	Coperta antifiamma conforme alla normativa EN 1869/97, in fibra di vetro ed atossica. Fornita con custodia morbida.
D.5.13	Riscaldatore per sacche infusionali	Riscaldatore a batteria concepito per un impiego in ambulanza e connesso alla rete elettrica interna del mezzo. Dovrà poter riscaldare due contenitori d'infusione da circa 500 cc ciascuno a 37° C.
D.5.14	Kit da scasso	completo di: (2 paia di guanti da lavoro, 2 fumogeni di segnalazione, 2 torce antiventio, nastro bianco/rosso almeno 10 m ed un cavo da traino) tronchesi, cutter, piede di porco
D.5.15	Coschi di sicurezza	n.3 caschi di sicurezza

